

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 25 gennaio – 3 febbraio 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-469/21 SPAGNA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. SALUTE AIFA- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	Salute Medicinali per uso umano Disciplina dei sistemi di verifica dell'autenticità dei medicinali- Identificazione delle confezioni- Utilizzo di un hub quale strumento di servizio dell'archivio da parte dell'Amministrazione dello Stato - Interpretazione degli artt. 25,31,32,35,36 e 44 Regolamento 2016/161 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. <i>Dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che istituisce un hub – come strumento al servizio dell'archivio – di proprietà e gestione dell'Amministrazione dello Stato e impone alle farmacie l'utilizzo dello stesso ogni volta che forniscano medicinali finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale.</i>
C-614/21 PAESI BASSI	MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO	Giustizia e diritti fondamentali Asilo e Immigrazione – Regolamento Dublino III - Principio di fiducia reciproca Interpretazione della disciplina di “Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale”, di cui all'art. 3.2

		<p>del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio sulla portata del principio di fiducia reciproca interstatale nell'esecuzione del regolamento Dublino III, con particolare riferimento alla possibilità di individuare cause ostative al trasferimento diverse dalle "carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza", quali violazioni individuali eventualmente accertate nei confronti di un singolo richiedente ovvero violazioni strutturali dei diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi in generale.</i></p>
<p>C-630/21 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE- BANCA D'ITALIA AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratto di credito ai consumatori - Diritto di recesso - Periodo di recesso - Termine Pieno adempimento del contratto - Diritti del consumatore - Diritto alla restituzione delle utilità</p> <p>Interpretazione dell'articolo 14 ("<i>Diritto di recesso</i>") della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il diritto di recesso possa essere esercitato quando il contratto è stato interamente eseguito da entrambe le parti. Nel caso di risposta positiva, dubbio se osti alla normativa europea una disposizione nazionale la quale comporta l'impossibilità di esercitare il diritto di recesso del consumatore allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.</i></p> <p><i>Dubbio se il consumatore che ha esercitato efficacemente il proprio diritto di recesso abbia nei confronti del creditore un diritto alla restituzione delle utilità tratte dai pagamenti a lui effettuati fino al recesso.</i></p>
<p>C-631/21 PAESI BASSI</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Appalti pubblici</p> <p>Definizione di operatore economico - Documento di gara unico europeo</p>

	<p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p>Interpretazione delle definizioni di “operatore economico” e di “documento di gara unico europeo” di cui alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nonché del regolamento di esecuzione 2016/7/UE della Commissione che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.</p> <p><i>Dubbio sulla sussistenza dell’obbligo in capo a soggetti che partecipino a procedure ad evidenza pubblica in forma aggregata – nella fattispecie, tramite una società in nome collettivo di diritto olandese priva di personalità giuridica - di presentare un unico DGUE ovvero tanti DGUE quanti sono i soci.</i></p>
<p>C-634/21</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-</p> <p>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Trattamento dei dati utilizzati ai fini della valutazione del merito creditizio- Calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito- Termini e condizioni</p> <p>Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1 e 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).</p> <p><i>Dubbio se l’attività effettuata dalle agenzie di valutazione del merito creditizio- nel calcolare un punteggio di scoring basandosi su una serie di informazioni relative al soggetto censito- costituisca già una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la “profilazione”.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa alla prima questione, dubbio se l’ammissibilità della profilazione, ove non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 22 del RGPD, debba ritenersi disciplinata in base alle condizioni generali di trattamento previste dall’art. 6 del RGPD.</i></p>

<p>C-641/21</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG. ENTRATE</p> <p>ARERA- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p>	<p style="text-align: center;">Fiscalità</p> <p>Direttiva IVA – Operazioni di cessione di quote di emissioni di gas serra – Frodi carosello– Determinazione del luogo della prestazione di servizi</p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se deve essere considerato il luogo di una prestazione di servizio, che formalmente, secondo la normativa, è in un altro Stato membro nel quale si trova la sede del destinatario, come situato a livello nazionale, nel caso in cui il prestatore nazionale del servizio, soggetto passivo, avrebbe dovuto sapere che la prestazione di servizi resa partecipava all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di servizi.</i></p>
--	---	--